



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 3 agosto 2018 n. 100

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.3 del 30 luglio 2018;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DEL PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E GLI
STATI DI GUERNSEY CHE MODIFICA L'ACCORDO SULLO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo fra la Repubblica di San Marino e gli Stati di Guernsey che modifica l'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Allegato A), firmato il 29 settembre 2010, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 agosto 2018/1717 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Stefano Palmieri – Matteo Ciacci

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Guerrino Zanotti

PROTOCOL BETWEEN THE REPUBLIC OF SAN MARINO AND THE STATES OF GUERNSEY TO AMEND THE AGREEMENT FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS, SIGNED ON 29TH SEPTEMBER 2010.

The Republic of San Marino and the States of Guernsey (hereinafter referred to as “the Parties”);

Desiring to conclude a Protocol to amend the Agreement between the Republic of San Marino and the States of Guernsey for the Exchange of Information Relating to Tax Matters, signed on 29th September 2010 (hereinafter referred to as “the Agreement”);

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 1 of Article 12 of the Agreement (“No Prejudicial or Restrictive Measures”) shall be replaced with the following:

"A Party shall not apply prejudicial or restrictive measures based on harmful tax practices to residents, nationals or citizens of the other Party so long as this Agreement, and any other agreement between the Parties or the competent authorities of the Parties, relating to the exchange of information for tax purposes, is in force and effective.".

Article 2

The Parties shall notify one another, in writing, of the completion of the procedures required by their laws for the bringing into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of the receipt of the later of these notifications and shall have effect as from that date.

Article 3

This Protocol shall remain in force as long as the Agreement remains in force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at San Marino, this 14th day of December, 2017 and at Guernsey, this 19th day of December, 2017, in the English language.

**FOR THE REPUBLIC OF
SAN MARINO**

Nicola Renzi
Minister of Foreign Affairs

**FOR THE STATES OF
GUERNSEY**

Lyndon Trott
Deputy

TRADUZIONE
Originale: Inglese

**PROTOCOLLO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E GLI STATI DI GUERNSEY
CHE MODIFICA L'ACCORDO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA
FISCALE, FIRMATO IL 29 SETTEMBRE 2010**

La Repubblica di San Marino e gli Stati di Guernsey (di seguito "le Parti");

Desiderosi di concludere un Protocollo che modifichi l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e gli Stati di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato il 29 settembre 2010 (in seguito denominato "l'Accordo");

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 12 dell'Accordo ("Assenza di misure pregiudizievoli o restrittive") è sostituito dal seguente:

“Una Parte non applica misure pregiudizievoli o restrittive basate su pratiche fiscali dannose nei confronti di residenti, nazionali o cittadini dell'altra Parte fino a quando il presente Accordo e qualsiasi altro accordo concluso tra le Parti o tra le rispettive autorità competenti sullo scambio di informazioni a fini fiscali è in vigore ed effettivo.”

Articolo 2

Ciascuna Parte notifica all'altra per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dalle rispettive leggi per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche summenzionate e ha effetto a decorrere da tale data.

Articolo 3

Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando sarà in vigore l'Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a San Marino il 14 dicembre 2017 e a Guernsey il 19 dicembre 2017.

**PER LA REPUBBLICA DI
SAN MARINO**

Nicola Renzi
Segretario di Stato per
gli Affari Esteri

**PER GLI STATI DI
GUERNSEY**

Lyndon Trott
*Deputy**

*Vice Presidente del Comitato delle Politiche e delle Risorse e *de facto* Vice Primo Ministro